PER

LE DAME FERRO

CONTRO

GLI EREDI DI BERARDO XXV.

DUBBIO DI LEGGE

Sul tema se il debito degli alimenti nascente da giudicato va trasmesso con i beni allo erede

Presso la Consulta Generale del Regno

NAPOLI

DALLA STAMPERIA DI REALE

1846.

TEMA.

Un principio distruttivo antropofago ed un principio conservatore della vita animale, assolutamente fondati sopra elementi antipodi, vengono in esame: e chi il crederebbe! si ricorre fino al Potere legislativo per diffinire quale de' due debba prevalere, quasichè la voce della natura, la ragione del sangue non imperassero negli animi di tutti i popoli, di tutti i tempi e di tutt'i luoghi, da ritenere per verità il principio della conservazione.

Si tratta di alimenti a carico di ricco zio in favore di misere nipoti, quegli non valutando la vita di queste, nè curandosi che *necare videtur qui alimenta denegat*, dovè essere astretto dall'autorità pretoria, mercè un giudicato, a somministrare gli alimenti ad orfane infelici, pressate da' più stretti bisogni.

Questo peso dovuto dalla persona dello zio, ma a riguardo delle sue doviziose sostanze e su le stesse gravitante, alla di lui morte passò a carico degli eredi, tanto perchè *res transit cum onere suo*, quanto perchè non è cangiata la condizione delle alimentarie, poggiando la loro esistenza all'assegno di mera e di assoluta necessità.

Ma gli eredi pel semplice passaggio de' beni da mano a mano credono di aver conquistato il diritto alla vita ed alla morte delle orfane e misere congiunte, negandosi alla continuazione degli alimenti : in sostanza vorrebbero che, prive del pane, fossero ad ogni modo spente.

E sul miserabile appoggio, sul crudele sutterfugio di essere personale la obbligazione di dare gli alimenti, attaccati alla vita di chi fu condannato a prestarli, quasichè non vivessero tuttavia o non dovessero vivere quelle, che hanno diritto a riceverli, e quasicchè non fosse intatto il ricco patrimonio del defunto, pel quale e sul quale va dovuta la prestazione degli alimenti, dessi preferivano la esenzione dell'obbligo con la morte delle aventi diritto, invece di riconoscere il peso umanitario di farle vivere.

Agitata la lite nel Tribunale di Palermo

per la esecuzione del giudicato e per la continuazione degli effetti di esso su gli stessi beni contro gli eredi, costoro furono astretti al pagamento, essendo invariabile il giudicato dopo la morte del condannato, stando la integrità de'beni, nè essendo cangiata la sorte delle alimentarie. Così la ragione naturale e la ragion civile trionfarono.

Ma, fatalmente, la Corte di appello, appigliandosi materialmente alla parola della legge, che contempla le persone obbligate ad alimentare, senza guardarla nello insieme de' suoi rapporti generali, e senza por mente che stava come torre ferma il giudicato contro la persona soggetta al peso degli alimenti, che questo erasi tramesso con i beni e che la necessità durata e duratura in persona delle alimentarie era causa e fine della continuazione, fu ribelle ad ogni sentimento di affezione di sangue e di natura; quindi negò gli alimenti.

Ma la Corte Suprema, giudicando con severità un tema assai delicato, perchè concerne il primo bene degli uomini, la vita, da cui tutti gli altri sono dipendenti ed accessorì, tenne fermo il princìpio che il dovere di alimentare è inestinguibile quando evvi possibilità di dare, necessità di ricevere;

che il giudicato , non variando le circostanze , non poteva neanche esso variare ; che per gli effetti, avuto riguardo a' beni, se stavano intatti presso gli eredi, non vi era ragione logica e legale , per forza della rappresentanza al loro autore, di fare sparire le affezioni su' beni ; che vi era distinzione fra alimenti *ufficio pietatis* e quelli *propter necessitatem seu summam egestatem*. E consultando essa le dottrine de' filosofi romani , i quali dettarono responsi in sensi di giustizia universale nella materia , acremente censurò il fatto de' giudici del merito , ed annullando la decisione , ricondusse il tema alla purità de' principi , da cui era deviato.

Ma la Corte di rinvio , quasichè si potessero fino abiurare le massime naturali quando pur tacesse la legge civile , e senza riflettere che *civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest* , ricalcitrando a' dettami della Corte censoria , tenne fermo il paralogismo di essere scomparso il diritto agli alimenti nelle misere nipoti con la morte dello alimentante , condannando quasi a morte le aventi diritto per forza di un giudicato , che assicurava la propria esistenza.

Così due orfane infelici , costrette a pitoc-

care un tozzo di pane per menare innanti misera vita, sono già da due lustri girovaghe presso i Tribunali, ed ora con nuovo ricorso per annullamento cimentano la loro sorte, in linea di dubbio di legge, presso l'Autorità Suprema, la quale in pria ascolta il parere di saggi in Consulta sedenti, ed indi i suoi organi immediati del potere in Consiglio di Stato.

Ma questo cimento le rincora, chè alla fine giungeranno al porto di salvezza, poggiate all'ancora della giustizia: questa siede gigante per esse da atterrare i miserabili attacchi di quei, che, per vile profitto, vorrebbero consacrata una massima contro la vita, cui vanno annessi i mezzi per conservarla, ossiano gli alimenti.

La face della ragione essendo unica ed universale in tutti gli uomini, non sa intendersi come, a via di sottigliezze, abbia potuto quella mostrarsi varia, difforme, da menare a diversi giudizî, che danno campo al dubbio di legge.

Veniamo ora a' fatti ed all'analisi di essi per ottenere un giusto giudizio, che condurrà alla uniformità in avvenire per la spiega del Sommo Imperante.

Nozione di fatti rimarchevoli.

Berardo XXIV. siciliano, circondato da immense ricchezze, quindi appartenente alla casta de' plutocratici, fondò una secondogenitura perpetua agnatizia a pro di Mariano Ferro e suoi figliuoli, pari ad altro maggiorato esistente nella linea primogenitale; ed in mancanza di discendenti maschi al chiamato nel fidecommesso secondogenitale sostituiva il terzogenito.

Il secondo genito non avendo lasciato che tre sole femmine, il fedecommesso si devolvette al terzo genito Luigi Ferro. Intanto rimaste orfane, senza beni di fortuna, nell'assoluta indigenza le figlie di Mariano, ricorsero chiedendo in giudizio nel 1808 contro il primogenito Berardo XXV. e contro il terzo genito Luigi una prestazione alimentaria.

La Corte di quel tempo, accogliendo la petizione, pronunziò la seguente sentenza.

» Sia tassata la somma di onze cento otto
» annuali, da doversi soddisfare alle tre ri-
» correnti Ferro, per due terze parti a carico
» di Berardo XXV., e per l'altra terza parte
» a carico di Luigi Ferro, in ogni qua-
» drimestre, sempre anticipato, cominciando

» il pagamento al primo di marzo 1808 in
» prosieguo.

Con sentenza posteriore dello stesso anno la Corte assegnò alle dame Ferro la legittima in onze novantanove su'beni liberi dell'avo Berardo XXIV.

Nel 1827 trapassata una delle sorelle Ferro, le due superstiti Elisabetta e Teodora chiesero l'accrescimento ad esse della quota della defunta, ed in contradizione dello zio Berardo XXV. fu rigettata la domanda di accrescere, ma conservata e confermata la percezione delle rispettive quote di alimenti. Altra lite fuvvi a nome dello zio, che pretendeva compensare gli alimenti con i frutti della legittima; ma tale parasita domanda venne solennemente respinta.

Così duravano le cose, quando passò a miglior vita Berardo XXV., ed i figli ed eredi di lui si negarono alla continuazione degli alimenti: quindi a' termini della legge civile, che dichiara i giudicati contro i defunti esecutivi contro gli eredi, dopo la regolare intimazione ne' termini dell'art. 797, procederono ad un sequestro presso terzi.

Si opposero gli eredi di Berardo XXV., eccependo che gli obblighi, nascenti dal giudicato contro il loro autore, come personali,

erano cessati con la morte di questo, perciò i beni doveano considerarsi come trasmessi liberi da ogni affezione.

Il Tribunale rigettò come ingiuste ed inumane quelle opposizioni. Ma la G. Corte civile di Palermo le accolse, ritenendo lo strano assunto degli opponenti.

La Suprema Corte, sul ricorso delle sorelle Ferro provvedendo, censurò, come dicemmo, la decisione, che avea rovesciato i più sani ed ovvi principî della legge e della morale.

Non pertanto, in rinvio, la G. Corte civile fu pedissequa, non della massima giusta ed equa della Corte censoria, ma di quella iniqua precedentemente proclamata dalla stessa Corte di appello.

Perlochè prodotto novello ricorso dalle sorelle Ferro, dopo il parere della Suprema Corte, in linea di consultazione, a termini della legge organica, parere, che fa rilevare le abberrazioni de' giudici di appello, viene la causa a risolversi innanzi la potestà del Legislatore, che può, come autore della legge, proclamare i fini che spinsero a quella norma del vivere sociale, onde non vedersi, da un lato, perire infelici messi al mondo per mancanza di mezzi; e dall'altro go-

dere impunemente ricchi congiunti le loro dovizie, insultando la miseria, calpestando i diritti umanitari.

Per le orfane Ferro, dopo dieci anni di acerrima lotta, che le ha rendute vieppiù misere, ed oramai estenuate e stanche, dimostreremo ad evidenza come si appalesi santo il dovere degli alimenti in persona ed a carico degli eredi dello alimentante, riguardato il tema in astratto ed in concreto; sia in rapporto alla natura della prestazione; sia in rapporto alle persone de' contendenti; sia in rapporto al giudicato inalterabile per la continuazione del bisogno; sia in rapporto alla qualità ereditaria de' debitori degli alimenti.

E nel discutere il dubbio di legge porremo in armonia le regole intorno alle conseguenze delle obbligazioni in generale, alla efficacia di esse su tutt' i beni del debitore, agli effetti della cosa giudicata ineluttabile, alla rappresentanza dell' erede nella totalità del passivo e dell' attivo del suo autore, con le disposizioni racchiuse nel titolo del Codice, concernente i doveri e le obbligazioni che nascono dal matrimonio.

Quivi è scritto così.

» I figli sono tenuti a somministrare gli
» alimenti a' loro genitori ed agli ascenden-

» ti, i quali ne sieno bisognosi: art. 195.

» Le obligazioni risultanti da queste dis-
» posizioni sono reciproche: art. 196.

» Gli alimenti non saranno accordati se
» non in proporzione del bisogno di chi li
» domanda, e delle sostanze di chi li deve
» somministrare: art. 198.

Le alimentarie sostengono l'affermativa al-
l'aura del giudicato profferito in tempo, in
cui anche fra zii e nipoti reggeva il dovere
degli alimenti. Esse nel pugnare *de damno
vitando* alla loro esistenza fisica contro la
parte degli Eredi dello alimentante, che re-
siste affrontando l'autor della legge, *lucri
captandi caussa*, in pregiudizio della vita,
posson ben dire: *Hai di temer, non di spe-
rar cagione.*

DIMOSTRAZIONE

§. I.

Su la natura degli alimenti.

L'uomo per principio dell'etica debbe prov-
vedere alla propria esistenza, principale bene,
tutti gli altri, il ripetiamo, costituendo di-
pendenza ed accessione.

Per la natura delle affezioni, pe' legami del sangue gli stretti congiunti debbono soccorrere a' bisognosi, cui fu avara fortuna; in mancanza, per le cure di provvidenza governativa, supplisce la patria con i suoi stabilimenti di beneficenza.

Sarebbe strano, se potendo i congiunti confortare infelici parenti, dovessero questi andar soggetti alla patria, ed in mancanza pericolare nella vita, così i principali obligati alla somministrazione divenendo parricidi.

Vengono prima i doveri tra ascendenti e discendenti, *cui omnia communia*, poi fra collaterali, indi fra corporazioni, infine la patria, al dir di Cicerone.

Pe' congiunti, secondo Grozio, i doveri sarebberò perfetti, insiti a noi dalla trasmissione del sangue; per gli altri il dovere potrebbe dirsi imperfetto, perchè non fondato strettamente su la natura umana, ma su la costituzione dello stato di società: perciò savie leggi di tutti i tempi e di tutti i luoghi inciviliti imposero di alimentarsi gli avi, i padri da' figli, da' nipoti; i figli ed i nipoti, dagli avi, da' padri; ed anche in alcuni paesi i germani e gli zii fra loro.

Il bisogno degli uni, l'agiatezza degli altri mena alla reciproca consecuzione de' diritti e

delle obbligazioni. E quantunque siffatti obblighi fossero personali, dessi però vanno connessi per associazione necessaria a' beni, nel senso affermativo per gli alimentanti, nel senso negativo per gli alimentari: nè può disgiungersi l'agiatezza in chi deve, dal bisogno in chi è nel diritto di avere.

Inutilmente staranno diritti e doveri quando mancano mezzi per dare, bisogni per ricevere.. In conseguenza fare astrazione di persona da' beni nell'alimentante, di persona dalla necessità nello alimentario, costituisce paralogismo. Vi sarà distinzione fra principale ed accessorio, fra dovere semplice e dovere composto, fra obligazione per essenza e per relazione; ma sempre fa uopo che siano uniti inseparabilmente doveri e possibilità nel dante, diritti e bisogni nel ricevente. In sostanza, non si cessa mai di ripetere, aggiatezza e possedimento di beni in chi debbe, privazione di mezzi e miseria in chi riceve.

Or nel caso Berardo XXV. non dovea gli alimenti unicamente come congiunto, ma puranco come appartenente alla casta de' plutocratici, fornito essendo egli di dovizioso patrimonio: e le sorelle Ferro non aveano diritto semplicemente, perchè avvinte a quello per legami del sangue, ma perchè erano e

sono asfittiche, ossiano misere ed infelici.

In modo che se avesse perduto i beni Berardo, si esimeva dalla obbligazione di dare non ostante i legami del sangue: se fosse cessato il bisogno nelle alimentarie, finiva il loro diritto di ricevere: e se fosse succeduto lo inverso che i beni di Berardo fossero, per metamorfosi, passati nel dominio delle Ferro, queste avrebbero dovuto alimentar quello. In sostanza i beni sono causa di dare, la mancanza di essi è causa di ricevere, perciò non può mai disgiungersi come causa la esistenza del patrimonio dagli effetti necessarî della prestazione alimentaria.

Riconosciuto il principio della prestazione alimentaria, questa non poteva mai variare che nel doppio avvenimento, della perdita de' beni per l'uno, della morte, o della cessazione de' bisogni per le altre.

Non verificandosi lo svariamento delle due circostanze cumulative in rapporto alle due persone, antipode per stato finanziere, congiunte però per sangue, invano si pretenderà svariato il principio della corrisponsione degli alimenti, il quale diremo sempre fermo ed immutabile, *sicut arx inconcussa.*

A tal fine la legge permette d'iscriversi il credito degli alimenti, a tal fine lo ru-

brica fra beni in commercio ; acciò la obbligazione, attaccata alla persona , s'intenda per lo sviluppamento incorporata nel patrimonio della persona stessa , non potendo in verun caso intendersi disgiunta.

La legge è salutare ne' suoi precetti : è dessa l' arte del bene e dell'equo secondo i pubblicisti : e stando il principio proclamato di doversi gli alimenti nella catena de' congiunti in determinate circostanze , avea certamente in mira che il precetto si mantenesse immutabile ed efficace in tutta la sua estensione, il legislatore non parlando invano.

E non vi era altro mezzo di farne avverare lo sviluppamento nella intensità e pienezza che rendere ligati i beni alla obbligazione di alimentare, essendo questa dipendenza di quelli. E si avrebbe causa senza effetti , o fine senza mezzi , contro le regole della dialettica , se per poco , col semplice passaggio di beni in altre mani, avverandosi il caso di morte dello alimentante , le alimentarie , nella continuazione de' bisogni , si trovassero assetate in mezzo alle onde , soggette a perire. Soffrire come Tantalo le più dure privazioni, mirando quegli stessi beni una volta per esse fruttiferi, dappoi farsi improduttivi in loro detrimento, a motivo del-

la semplice trasmutazione del nome nel domine, nel possessore!

Ma a causa de' legami del sangue, pronunziata la condanna agli alimenti, i beni dello alimentante divenendo affetti da quel peso, la impronta diviene indelebile ne' rapporti delle alimentarie. E come cancellarsi la impronta per lo semplice motivo del decesso del padrone de' beni? Come concepire questo portento di sparire le affezioni, se la causa del dare è la stessa, la causa di ricevere non è mutata!

Per le quali cose tutte conviene conchiudere che, stando i beni, stando il bisogno delle sorelle Ferro, non perchè cessò di vivere Berardo possono gli eredi esimersi della corrisponsione, fondata su la legge naturale e su la legge civile, negli articoli precitati 195, 196 e 198 dessi parlano di obbligazione *ad alendum* proporzionata alle sostanze di chi è obbligato a dare, a' bisogni di chi ha diritto a ricevere.

§. II.

Obbligo degli alimenti invariabile avuto riguardo alle persone de' contendenti.

Erano stretti congiunti Berardo XXV. e le sue nipoti, quegli raccoglieva lo intero re-

taggio per forza del maggiorato; necessità quindi di dare alle nipoti povere mezzi di sussistenza: e furono concessi nel 1808.

Nè dicasi che fra zii e nipoti non sta per legge il dovere di alimentare; poichè diverso sistema reggeva nella Sicilia in quel tempo, estendendosi le relazioni di sangue in rapporto al dovere sacro di natura per provvedere a' bisogni de' parenti poveri: e mostravansi più dirette al perfezionamento tali leggi ampliative del principio di conservazione.

Ma poi non evvi a far quistione sul dovere degli alimenti, poichè resiste come scudo irresistibile la pronunziazione che condannò Berardo agli alimenti: il giudicato mette argine a qualunque quistione avesse potuto muoversi su l'obbligazione dello zio ad alimentare le nipoti: *ponit finem controversiarum.*

Tanto sacra era ed inamovibile la obbligazione di dare la somministrazione che, fatta quistione di volersi esentare da quel peso Berardo, allorquando fu condannato a dare la legittima alle nipoti, un secondo giudicato dichiarò continuare il peso degli alimenti in conformità della condanna profferita nel 1808.

La G. C. civile grave errrore commise quando dichiarava che, procedendo *in vim*

actionis le ricorrenti, doveano applicarsi le leggi vigenti, e queste contemplando le persone che hanno il dovere di alimentare, tra esse non si comprendono gli zii in rapporto a' nipoti.

Le sorelle Ferro procedevano non altrimenti che in linea di esecuzione del giudicato, il quale pronunziato avea sul diritto *in vim actionis*. Venne scambiata adunque la indole, la essenza del giudizio dalla Corte giudicatrice.

Berardo fu condannato come zio, che a se riunito avea il patrimonio della famiglia, giusta la volontà del fondatore del maggiorato. Allora era il tempo d'investigare e di sapere se lo zio era in obbligo di alimentare le nipoti: ma dopo la cosa giudicata si tornerà a discutere intorno alla capacità delle nipoti ad agire, a pretendere, ad ottenere?

In Sicilia vigeva la opinione di Giurba, passata in consuetudine, di dovere gli zii alimentare i nipoti: in sostanza la reciprocanza de' diritti e de' doveri per conservare la vita animale, ora ristretta nella linea retta discendentale e collaterale, si estendeva alla obbliqua. E come volersi applicare mai le teorie del codice attuale al caso, quasichè ora chiedessero per la prima volta alimenti le sorelle Ferro? Esse dimandarono quando il potevano,

e quello che aveano ragione a pretendere.

Erano nella potestà come nipoti, aveano il diritto perchè misere, nè la legittima di poche onze conseguite bastava per sovvenire a' loro pressanti bisogni.

Il padre loro Mariano era godente del maggiorato, ma trapassato senza maschi, non potendo conseguirlo le donne, fu trasmesso per intero al terzo genito. E se dal genitore venivano alimentate come possessore di quel pingue patrimonio, trasmesso al terzo genito Luigi, ragione naturale e civile imponeva che questi supplisse a' doveri di padre, perchè zio, giusta la consuetudine, e perchè godente del maggiorato: la costituzione del fedecommesso primogenitale, fatta dall'avo, veniva a privarle di quel retaggio, che avrebbero conseguito, se i beni fossero rimasti liberi nel dominio dello istituente.

In ogni modo stando il giudicato degli alimenti bisogna conchiudere che vi era ragione a conseguirli: e se gli alimenti sono attaccati alla vita dello alimentario, non possono essere tolti, perchè con la privazione mancherebbe la vita istessa. E chi sarà così crudele da opinare contro la esistenza, contro la conservazione?

Dirsi che gli alimenti stanno attaccati alla

vita dell'alimentante, ciò importando la non trasmissione del peso alimentario all' erede, ha del paradossale.

Non è l' alimentante, che debbe vivere con la prestazione, bensì l'alimentario, quindi si debbono gli alimenti finchè questo vive, perciò la continuazione è conseguenza immediata del diritto che si ha per la vita.

La morte adunque dell'obbligato a dare per nulla fa cangiare la obbligazione, e tanto meno la fa estinguere. Invece l'obbligazione si sventa, allorchè l'alimentario cessa di vivere, non dovendo al certo ricevere alimenti oltre le stigie rive.

La Corte cadde in grave errore facendo sparire la obbligazione di dare con la morte di Berardo. E l'errore nacque per aver voluto ritenere come sperimento di dritto quello che era esecuzione, continuazione dello esercizio del diritto già sperimentato, racchiuso in un solenne giudicato.

La Corte nelle eredi non rinveniva quel congiunto, cui la legge civile chiama ad alimentare. Ma le sorelle Ferro l' aveano già additato a' magistrati in persona dello zio nel 1808, e fu costui condannato; perciò ogni quistione novella su l' obbligo di dare, sul diritto di ricevere costituisce ingiuria alle leg-

gi divine ed umanitarie, e fa accusare la Corte di eccesso di potere, par avere messo mano su di un diritto renduto già inviolabile. *Judex semel enim, aut bene, aut male pronuntiavit.*

Nè era facoltata ad inquirere se gli alimenti furono dati per l' aggiatezza dello zio o per l'asfissia pecuniaria delle nipoti, o per altra causa. Il diritto era stato assodato una volta sotto lo impero di leggi saviissime: leggi, che non sono più applicabili pe' casi novelli colpiti dalla nuova legislazione, ma non per quelli risoluti in atto che le antiche parlavano ed imperavano. Quindi le sorelle Ferro non possono vedere alterato il loro diritto sanzionato irremovibilmente mercè condanna che assicura la esistenza, con orrore aggredita.

Quali cose premesse, dopo lo assodamento del diritto in forza di giudicato, avvalorato da altro giudicato vivendo Berardo XXV. condannato agli alimenti, non poteva ritornarsi dalla Corte sul tema del *deberi*, ogni quistione venendo esaurita dal giudicato.

Non originem judicii spectandam, sed ipsam judicati veluti obligationem. Così la legge antica uniforme a' dettami delle leggi attuali.

Nec enim instaurari finita rerum ju-

dicatarum patitur auctoritas, apprendiamo dalla legge 5. *Cod. de re jud.*: altrimenti *nullus erit litium finis* flagello della società civile.

§. III.

Alimenti dovuti per la inviolabilità del giudicato continuando il bisogno delle alimentarie.

Dicemmo abbastanza che sta un giudicato a sostegno delle ragioni delle nostre difese. Conviene però dire ancora dippiù, giacchè questo giudicato si è voluto a via di sottigliezze annientare, mentre *judicati actio perpetua est, et rei persecutionem continet, item heredi, et in heredem competit.*

Finora abbiamo appreso che il giudicato è ineluttabile come forte rocca, che non crolla la cima giammai pel soffiare de' venti. La Corte intanto pretende che ad ogni aura leggiera di vento crollasse.

Essa fa distinzione di giudicato diretto alla consolidazione perpetua de' diritti e de' doveri, da quelli che variano per lo variaro delle circostanze, perciò detti provvisionali. Chi dubiterà di tale distinzione?

Se viene condannato Tizio a rilasciare un

fondo revindicato , questo giudicato *habet perpetuam rei firmitatem.* Se invece è condannato a dare alimenti, questa obbligazione, supponendo due estremi , aggiatezza nel dante , bisogno nel ricevente , se i due estremi cangiano, cesserà la forza del giudicato, svariando o annientandosi secondo l'alterazione delle cagioni che diedero causa alla pronunziazione. Se il giudicato però , come assodamento di un diritto, per la sua natura ed essenza ne'modi e ne'termini con cui fu concepito , non stasse fermo , *nullus erit litium finis*: mentre la legge vuole un termine alle contestazioni.

Non stando mai la verità morale che Democrito vuole rinchiusa in profondo baratro , filosofi e pubblicisti, *ne lites fiant pene immortales*, hanno inventato il modo simbolico di questa Dea benefica, detta verità legale , derivante dal giudicato ; non perchè racchiudesse questo realmente il vero , potendo comprendere fino l'errore personificato , ma perchè bisognava per lo impero della necessità ritenersi come tale, onde dare una volta termine a'piati che desolano la misera umanità.

La Corte intanto rovesciando il giudicato del 1808, ha distrutto questo simbo-

lo del vero, creato dalla sapienza legislativa. Ha violato così gli art. 1304 e 1305 ll. cc., che parlano della presunzione di verità nascente dalla cosa giudicata.

L'errore della Corte nella sua definizione è grande, per aver, cioè, posto mente alla variazione succeduta nella persona unicamente dello alimentante onde far cadere il giudicato, senza incaricarsi affatto delle persone delle alimentatarie.

Morto, dice essa, Berardo, obbligato a dare, è cessato il diritto nelle Ferro di ricevere.

La Corte però dovea ben vagliare, perchè fu impartita la condanna. Ebbe luogo per due motivi; perchè lo zio era ricco, perchè le nipoti eran povere; quindi per inficiare il giudicato non bisognava solo conoscere, se era vivente lo zio, ma se viveano pure le nipoti; non mai fare astrazione dalle nipoti per atterrare la possanza del giudicato, mentre quando venne quello profferito, tale astrazione non si faceva, nè far si poteva.

Adunque lo zio Berardo fu condannato per esser ricco e per trovarsi nella possibilità di dare: e conseguirono tale condanna le Ferro, perchè nipoti e perchè in asfissia pecuniaria ridotte. Bisognava adunque che

cessasse capacità, ossiano mezzi per dare, capacità, ossia bisogno per ricevere, giusta l'art. 199 leggi civili, così concepito.

» Quando quegli che somministra o que-
» gli che riceve alimenti sia ridotto ad un
» stato tale in cui l'uno non possa più som-
» ministrarli, o l'altro non abbisogni più
» in tutto, o in parte, se ne può doman-
» dare l'assoluzione o la riduzione ».

Capacità di dare sta negli eredi del patrimonio del condannato: essi, ad esempio dell'autore, possono dare gli alimenti nello stesso modo che possono conservare i beni, per nulla influendo che mutò il nome del possessore, mentre sta la cosa su cui e per cui si dava.

Capacità di ricevere vigge tuttavia nelle aventi diritto, perchè vive sono, perchè senza quella prestazione non potrebbero affatto vivere. E come si diranno cangiate le causali del giudicato per farne sparire gli effetti? *Al principio risponde il fine e il mezzo.*

Se alla morte dello alimentante fosse sopragiunta la morte delle alimentarie, cessava il giudicato diretto alla semplice conservazione di esse; se con la morte di Berardo fosse sparito il suo patrimonio; se il congiunto fosse stato obbligato a corrispondere gli a-

limenti su di un soldo su di una pensione, che si estinguono con la vita in questi casi sarebbe cessato il mezzo per la continuazione nell' erede, stando la massima *impossibilium nulla obligatio est.*

Infine, se lo stato di miseria nelle Ferro fosse sparito, perchè la loro condizione *in melius mutata*, il giudicato sarebbe pure rimasto paralizzato, perchè spariva il diritto a ricevere, ossia il bisogno.

Ma non mai per la semplice morte del condannato a dare, diremo cessato lo effetto del giudicato, mentre l' azione del giudicato sta in perpetuo, essendo diretto alla conservazione della vita delle Ferro, che tuttora vivono.

I titoli, giudicati eseguibili contro i defunti lo sono contro gli eredi, giusta l'articolo 197 ll. civili, tanto i giudicati perpetui, quanto i provvisionali; i primi in eterno duraturi, i secondi finchè durano le cause che li fecero profferrire. E se per le Ferro la causa della pronúnziazione del giudicato era diretta a supplire il necessario pe' loro bisogni onde vivere, finchè staranno i bisogni, e finchè vivranno, il giudicato mantiensi invariabile, incommutabile, essendo la esistenza delle Ferro causa e fine del giudicato.

Abberrò adunque la Corte volendo applicare gli effetti del giudicato al solo Berardo, senza riflettere che a niente influiva il passaggio de' beni; d'altronde influiva troppo la circostanza che le alimentarie giacciono *in summa egestate*, ed hanno bisogno di quella somministrazione stessa per vivere.

§. IV.

Il semplice fatto della trasmissione de' beni non liberare gli eredi dal peso alimentario.

E massima nota a' legali ed a' non legali che *res transit cum onere suo*, per non potersi disgiungere il passivo dall' attivo di un patrimonio, i diritti ed i godimenti da' doveri e dalle obbligazioni, la morte non facendo sparire le affezioni su' beni, nè avendo facoltà alcuno di appropriarsi ciò che gli è comodo, lasciando quello che lo incomoda.

Or si pretende che riguardo al peso degli alimenti che indossava il defunto a pro di un congiunto, dovesse sparire da' beni al tempo della sua morte, in questo sol caso variando la regola *res transit cum onere suo.*

E noi crediamo con fondamento di poter

cruttare che l'unico caso in cui debbe principalmente valere quella massima giustissima, è appunto relativamente al peso alimentario, come il primo peso indistaccabile ed il primo affligente i beni del defunto, esso non solo racchiudente obbligazione come tutte le altre, ma obbligazione massima, perchè diretta alla conservazione della vita.

Ed andando più oltre: niente in legge è permesso di distinguere, stando la potestà nel solo Imperante far distinzioni alle regole delle azioni umane nella civile società. Or quale eccezione fece egli alla massima generale che i diritti si trasmettono all'erede unitamente alle obbligazioni, che i giudicati eseguibili contro il defunto lo sono pure contro gli eredi?

Appena profferita la condanna degli alimenti, si ha la impronta del debito infissa in modo indelebile su'beni, formanti tutti la garentia del creditore, a'sensi degli articoli 1962 e 1963 ll. civili. E come si concepirà cancellata questa impronta dal patrimonio del debitore con la morte, senza spiega del legislatore?

Se fosse iscritto il peso degli alimenti, verrebbe radiata la iscrizione in pregiudizio delle alimentarie? Non mai. Gli eredi non ver-

sarono certamente il prezzo nel ricevere la eredità, scevra dal peso degli alimenti, per potersi dire disobligati dalla continuazione di essi: la trasmissione è certamente per titolo gratuito.

Qual'è la ragione per la quale avrebbero gli eredi diritto a migliorare la loro condizione da quella del defunto, questi tenuto a pagare in vita, ed essi esimendosi dall'obbligo del pagamento dopo la morte del loro autore? *Conditio in persona haeredis non immutatur.* Leg. 1, ff. *de verb. oblig.*

La sorte benigna li fece collocare su di un letto di rose, e vorrebbero fino liberarsi da qualche spina, che pungeva leggermente il defunto. E togliersi essi la spina nientemeno *in alterius injuriam*?

Sarebbe fondato su di un egoismo brutale il solo pretendersi la liberazione da chi niente fece., *non sudavit nec alsit* per conquistare un'eredità. E sfuggirà egli mai una sacra obbligazione di dare diretta a conservare la vita?

L'erede non ha la prerogativa di piazzarsi nel posto abominevole di attentare a' giorni delle alimentarie, privandole di quella somministrazione inserviente all'esistenza fisica.

Egli *succedit in omne jus defuncti*: si

piazza in luogo di quello; lo rappresenta in tutto; quindi non può per forza della rappresentazione liberarsi dalle condanne che affliggono la eredità.

Ma poi, come e perchè fu dalla Corte immaginato un principio parasito che farebbe divenire l'erede omicida? Per leggersi nel codice che il peso degli alimenti è dovuto fra stretti congiunti, perciò personale, alterandosi il legame del sangue con la morte.

Sarà personale, nel senso che può domandarli un congiunto all'altro congiunto; non essendo tenuti per dovere perfetto gli estranei, invece per dovere imperfetto, suggerito dalla religione, e non dalla legge civile, lo adempimento: ma è reale come ogni obbligazione, messa in rapporto con le sostanze.

Non mai s'intenderà adunque che concesso il diritto, profferito un giudicato contro il congiunto, per lo costui decesso, come l'acqua del giordano, Libitina liberasse il patrimonio dal peso degli alimenti. Ed a qual pro questa induzione? Per far perire niente meno le alimentarie di fame!

Apparirebbe troppo fiera, troppo inumana la causa della liberazione, quella cioè di distruggere l'altrui esistenza. Sarebbe comportabile appena nel pensamento di un cannibale una causale tanto iniqua di liberazione contro le parole e contro lo spirito degli articoli 195

e seguenti leggi civili, che non distinguono la persona da' beni dello alimentante, la persona dal bisogno nell'alimentario, nello statuire la obbligazione degli alimenti.

Per altro qui non si tratta di somministrazione per liberalità, onde immegliare l'alimentario già in fortuna, per potersi muovere quistione del disobbligo con la morte; ma si tratta di alimenti *propter necessitatem, propter summam egestatem*.

Invocato dalle Ferro il responso di Ulpiano nella legge 5 ff. de agn. vel alen. lib. circa il dovere dello erede del figlio a dare gli alimenti al padre, per rafforzare la regola *res transit cum onere suo*, la Corte ricorre al sutterfugio che si trattava in quel caso di alimenti dovuti al padre in legame più stretto.

Ma il quesito era unico, sul principio stesso fondato, se l'erede cioè fosse tenuto al peso degli alimenti, che si diceva estinguibile con la morte del dante: ed il giureconsulto rispose che si trasmette all'erede, avuto riguardo alla vita dell' alimentario : ed ove poggerà il sofisma della Corte, distruttore della vita animale?

Ecco le parole della legge. *Item rescriptum est, heredes filii ad ea praestanda, quae vivus filius ex officio pietatis suae dabit, invitos cogi non oportere; nisi in summam egestatem pater deductus est*.

Nè questo è tutto : si quistionava se gli alimenti dovuti per sommo bisogno, per

estrema miseria dovessero riguardarsi differentemente da quelli dovuti per mera liberalità e largizione: potendo dubitarsi della trasmissione de' secondi, non fuvvi mai dubbio pe' primi, perchè contro la vita non evvi quistione a fare senza tema di divenir parricida per attentato alla vita del proprio congiunto. E la Corte sfugge fino a questa distinzione.

L'obbligo adunque sta immutabile nello erede, come stava immutabile presso il suo autore vivendo, il ripetiamo, per forza della sopracitata legge 1. ff. *de verb. oblig.*

Superfluo si rende ogni ulteriore esame, dopo aver citato il responso di Ulpiano decisivo nella materia. N' è concepibile, come mai le norme del vivere sociale introdotte dalla sapienza legislativa per vantaggio degli uomini potessero intendersi, applicandole, nel senso ad essi pernicioso: *ne leges pro utilitate hominum introductae nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum perducamus ad severitatem.*

Il principio utilitario di Bentham, che fonda su la bontà assoluta e relativa delle leggi, menerà mai alla idea distruttiva della vita animale, germe questa di ogni utilità, fonte di qualunque bene?

Perciò un giudicato che condanna a dare gli alimenti sarà inestinguibile, ineluttabile, finchè dura la causa della condanna, ossia la

vita di chi, per vivere, à bisogno di una somministrazione alimentaria.

Corollario.

Gli alimenti inservono alla vita animale: far guerra agli alimenti importa aggredire e pugnare contro la vita.

I legami del sangue obbligano a soccorsi vicendevoli, fondati su la natura umana, legge primitiva dell' universo.

La obbligazione degli alimenti è invariabile finchè dura possibilità di dare, necessità di ricevere.

Il giudicato di darsi gli alimenti si trasmette in preferenza di ogni altro peso agli eredi, perchè diretti alla esistenza, non scambiandosi mai gli effetti della condanna, sol perchè cangiò di nome il possessore de' beni gravati, quando la causa ed il fine della somministrazione, ossia il bisogno e la vita degli alimentari reggono in atto.

Gli alimenti *propter summam egestatem* sono dovuti per espresso volere del legislatore, stando il principio utilitario insito alla bontà assoluta di ogni legge.

Le Ferro perciò non possono mai dubitare che la sapienza del Potere supremo, invitata a risolvere il tema della conservazione della vita animale, potesse applaudire all' assunto della Corte giudicatrice, la quale si appigliò

al principio distruttivo , che la natura abborre.

Da Chi in alto sede, nella felice condizione di beneficare impartendo giustizia, verranno al certo sancite norme salutari da far trionfare la massima adottata dalla Corte Suprema, per rincorare gli animi di tanti infelici, cui non arrise la sorte.

Essi dovrebbero vedere in pericolo la loro esistenza per un semplice passaggio di beni dalle mani del parente defunto a quelle degli eredi, senza ragione sufficiente di tale metamorfosi, che ripugna al senso razionale degli uomini.

Per la forza imperiosa de' precetti delle leggi positive a pro della conservazione, non soffogando esse, secondo il sublime Hegel, ma secondando lo sviluppamento delle affezioni naturali, possiamo francamente esclamare sul nostro divisamento , *vult hoc multitudo* , *patitur consuetudo, fert etiam humanitas*. Cic.

Giacinto Galanti.